

REPERTORIO N. 6408

FASCICOLO N. 4591

**COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE  
REPUBBLICA ITALIANA**

Addi quattro dicembre duemiladiciannove.

In Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1.

Davanti a me **dottoressa SERENA MEUCCI**, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

SONO PRESENTI I SIGNORI

- **MARCHESE MORELLO PAOLO**, nato a Padova il 2 giugno 1956, codice fiscale MRL PLA 56H02 G224R, domiciliato per l'incarico in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, nella sua qualità di Direttore Generale e nella rappresentanza della "**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**", con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n.1, codice fiscale e Partita IVA 06593810481;

- **DAL BEN GIUSEPPE**, nato a Oderzo (TV) il 20 settembre 1956, per l'incarico in Mestre, via Don Tosatto n.147, codice fiscale DLB GPP 56P20 F999T, quale Direttore Generale e nella rappresentanza della "**AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**", con sede legale in Mestre, via Don Tosatto n.147, codice fiscale e Partita IVA 02798850273;

- **TANESE ANGELO**, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 21 luglio 1966, domiciliato per questo atto a Roma, Borgo Santo Spirito n.3, codice fiscale TNS NGL 66L21 H769A, in proprio e quale Direttore Generale e nella rappresentanza della "**ASL ROMA 1**", con sede legale in Roma, Borgo Santo Spirito n.3, codice fiscale e Partita IVA 13664791004;

- **GIACHETTI MARCO**, nato a Como il 25 aprile 1964, domiciliato per l'incarico in Milano, Via Francesco Sforza n.28, codice fiscale GCHMRC64D25C933A, nella sua qualità di Presidente e nella rappresentanza della "**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**", con sede in Milano, Via Francesco Sforza n.28, codice fiscale e Partita IVA 04724150968, al presente atto autorizzato da Deliberazione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione n.61, seduta del 26 novembre 2019;

- **RISPOLI GENNARO**, nato a Napoli, il 31 gennaio 1950, residente a Napoli, via Domenico Cimarosa n.95, codice fiscale RSP GNR 50A31 F839H, in proprio e nella sua qualità di Presidente e nella rappresentanza della associazione non riconosciuta "**IL FARO D'IPPOCRATE**" con sede in Napoli, Via Maria Longo n.50, codice fiscale e Partita Iva 07577240638, Associazione che rappresenta il Museo delle Arti Sanitarie e di Storia della Medicina degli Incurabili, incaricata di catalogare i beni storico-sanitari della Regione Campania

- **LANDINI GIANCARLO**, nato a Firenze il 14 luglio 1953, residente a Firenze, Viale dei Mille n.87, codice fiscale LNDGCR53L14D612C;

- **GALIMBERTI PAOLO MARIA**, nato a Milano il 27 novembre 1965, residente a Milano via San Vincenzo n.9, codice fiscale GLMPMR65S27F205M.

- **PERSIANI NICCOLO'**, nato a Firenze il 25 settembre 1967, residente a Firenze, Piazza Pietro Leopoldo n.8, codice fiscale PRS NCL 67P25 D612V.

Comparenti della cui identità personale io Notaio sono certa, i quali convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra "**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**", "**AZIENDA ULSS 3 SERENISSIMA**", "**ASL ROMA 1**", "**FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO**", "**IL FARO D'IPPOCRATE**" tutte come sopra rappresentate, viene costituita un'associazione denominata "**ASSOCIAZIONE CULTURALE OSPEDALI STORICI - ACOS**".

2) L'associazione ha sede legale in Firenze, attualmente in Piazza Santa Maria Nuova n.1, presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova, e potrà costituire altrove (ed anche all'estero) delegazioni ed uffici anche al fine di svolgere attività funzionali e/o accessorie al perseguimento dei suoi scopi.

3) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- diffondere la conoscenza delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche e dei loro patrimoni artistici e culturali;
- elaborare modelli e strumenti di gestione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale ed artistico delle realtà sanitarie ed ospedaliere;
- promuovere le collezioni museali delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
- creare sinergie, reti e opportunità di collaborazione tra le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;
- porsi come punto di riferimento per le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche che intendano organizzare la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del loro patrimonio culturale ed artistico.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti sulle tematiche di interesse per le finalità associative;
- attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

4) L'Associazione, oltre che dal presente atto costitutivo, è retta dalle norme contenute nello Statuto, che, composto da 21 (ventuno) articoli, letto da me Notaio ai Componenti che lo approvano, si allega al presente atto sotto la lettera "A", e ne forma parte integrante e sostanziale.

5) Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemila-venti)

6) I Componenti, ad unanimità, convengono e deliberano che l'associazione sia amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque membri, da durare in carica un esercizio e scadente alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio del mandato e che nominano nelle persone dei signori: Dott. Giancarlo Landini, Presidente, Dott. Angelo Tanese, Vicepresidente, Dott. Angelo Tanese, Dott. Paolo Maria Galimberti e Prof. Gennaro Rispoli, Consiglieri.

Tutti i nominati, Componenti di questo atto e sopra generalizzati, accettano la carica cui rispettivamente sono stati così nominati e, riuniti seduta stante in Consiglio Direttivo: ai sensi dell'art. 6 dello Statuto ad unanimità propongono che la quota di iscrizione all'Associazione per il primo esercizio sociale, sia di euro 500,00 (cinquecento//00).

La rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio Direttivo, Dott. Giancarlo Landini il quale dichiara di accettare la carica.

I Componenti, ad unanimità, convengono e deliberano di nominare quali componenti del Comitato Scientifico Dott. Niccolò Persiani, Presidente, componente il quale dichiara di accettare la carica, Dott.ssa Elena Cantù, nata a Vimercate (MI) il 14 marzo 1971, Dott. Mario Po' nato a Motta di Livenza (TV) il 23 maggio 1953 e Dott.ssa Sara Oliviero, nata a Napoli il 7 luglio 1968, consiglieri, i quali, come dichiarano i componenti, con loro rispettiva dichiarazione in data odierna hanno di-

chiarato di accettare la carica.

7) L'Associazione avrà un fondo di dotazione iniziale pari a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento//00) rinveniente dal versamento che ciascuno dei soci fondatori effettuerà previa relativa delibera da parte dell'Assemblea dei soci.

8) Le parti delegano espressamente il Presidente del Consiglio Direttivo ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte quelle modifiche ed integrazioni che venissero eventualmente richieste dalle autorità competenti in sede di eventuale riconoscimento della personalità giuridica.

9) Per quanto non espressamente previsto è fatto espresso rinvio alle norme di legge vigenti.

Le spese di quest'atto e sue consequenziali sono a carico dell'Associazione.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta dei Comparenti, è stato da me letto a essi Comparenti che lo hanno approvato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia, salvo quanto scritto a penna di mia mano, su sette pagine di due fogli, viene sottoscritto dai Comparenti e da me Notaio alle ore sedici e minuti quindici.

F.to: Paolo Morello Marchese

F.to: Giuseppe Dal Ben

F.to: Angelo Tanese

F.to: Marco Giachetti

F.to: Rispoli Gennaro

F.to: Giancarlo Landini

F.to: Paolo Maria Galimberti

F.to: Niccolò Persiani

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE OSPEDALI STORICI - ACOS

Art. 1.

E' costituita l'Associazione denominata "Associazione Culturale Ospedali Storici - ACOS".

“ACOS” è una libera Associazione, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Firenze, attualmente in Piazza Santa Maria Nuova n.1, presso l'Ospedale di Santa Maria Nuova.

A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative.

Art. 2.

L'Associazione persegue i seguenti scopi:

diffondere la conoscenza delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche e dei loro patrimoni artistici e culturali;

elaborare modelli e strumenti di gestione, valorizzazione e conoscenza del patrimonio culturale ed artistico delle realtà sanitarie ed ospedaliere;

promuovere le collezioni museali delle realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;

creare sinergie, reti e opportunità di collaborazione tra le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche;

porsi come punto di riferimento per le realtà sanitarie ed ospedaliere storiche che intendano organizzare la valorizzazione, promozione e diffusione della conoscenza del loro patrimonio culturale ed artistico.

Art. 3.

L'associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

· attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti sulle tematiche di interesse per le finalità associative;

· attività di formazione, corsi di aggiornamento teorico/pratici, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

· attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 4.

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi

L'associazione è offerta a tutti gli enti e le aziende sanitarie ed ospedaliere attive, pubbliche o private dotate di patrimonio artistico e/o culturale, soggetti museali, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali che ne condividono lo spirito e gli ideali.

Gli associati si distinguono in fondatori, ordinari, onorari:

• i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;

• i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

• i soci onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti.

La partecipazione all'Associazione è gratuita.

Art. 5.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;

La mancata ammissione deve essere motivata.

Art. 6.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto

Tutti gli associati hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'associazione.

Vale il principio del voto singolo, tutti gli associati hanno pari diritto di voto.

La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie od espulsione.

Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I Soci sono espulsi nei seguenti casi:

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione degli associati radiati per morosità, quando prevista la quota associativa, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci

Art. 8.

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

beni, immobili e mobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

contributi;

donazioni e lasciti;

rimborsi;

attività marginali di carattere commerciale e produttivo;

da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

ogni altro tipo di entrata.

L'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo può definire una quota annuale per sostenere il funzionamento dell'associazione.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Presidente in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ogni anno entro il mese di aprile.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 (quindici) giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale

Art. 10.

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente;

- il revisore, ove nominato;

- il Comitato Scientifico, ove nominato.

Art. 11.

L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo sopra detto, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per le decisioni in tema di:

- modifiche allo statuto;

- scioglimento, liquidazione dell'associazione e devoluzione del patrimonio,

l'assemblea delibera in prima convocazione ed in seconda convocazione con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto anche a soggetto non socio; ciascun delegato non può avere più di tre deleghe.

Delle delibere assembleari è tenuto a cura del Consiglio direttivo apposito verbale.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione (o soggetto delegato) con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e, in particolare, a condizione che:

a) nell'avviso di convocazione vengano indicati anche i luoghi audio-video collegati nei quali gli associati potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea o suo delegato, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

In questa ipotesi, la riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sono presenti, contemporaneamente, il Presidente dell'assemblea ed il soggetto verbalizzante.

Art. 12.

L'assemblea ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo, il revisore e il Comitato Scientifico;

- approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- approva il regolamento interno;

- approva su proposta del Consiglio direttivo eventuali quote annuali

- delibera le modifiche dello Statuto

- delibera la trasformazione dell'associazione

- delibera lo scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale.

Art. 13.

Il consiglio direttivo è composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica un esercizio o per il tempo stabilito all'atto della nomina con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica (salvo diversa, espressa disposizione).

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea per giusta causa con la maggioranza di 2/3 (due terzi) dei soci.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, qualora non vi avesse già provveduto l'assemblea. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stes-

so Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Art. 14.

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% (trenta per cento) dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono in particolare:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- disciplinare l'ammissione degli associati,
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale.

Art. 15.

Il Presidente dura in carica in osservanza del disposto dell'art. 13 del presente statuto ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, nei confronti dei terzi e in giudizio.

Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Può conferire agli associati e a terzi procura speciale per l'effettuazione di singoli atti o categorie di atti attribuendo pertanto il potere rappresentativo.

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 16.

L'Assemblea può nominare un revisore scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Resta in carica per un esercizio o per il diverso tempo stabilito all'atto della nomina. Il revisore verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 17.

L'Assemblea può nominare il Comitato Scientifico, composto da almeno tre membri scelti tra personalità in grado di contribuire fattivamente al perseguimento degli obiettivi dell'Associazione. L'assemblea al momento della nomina individua il Presidente del Comitato Scientifico. Dura in carica un esercizio o per il diverso



tempo stabilito all'atto della nomina.

Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Presidente e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea con funzione consultiva.

Art. 18.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 19.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 20.

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico e non , tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

Art. 21.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

F.to: Paolo Morello Marchese

F.to: Giuseppe Dal Ben

F.to: Angelo Tanese

F.to: Marco Giachetti

F.to: Rispoli Gennaro

F.to: Giancarlo Landini

F.to: Paolo Maria Galimberti

F.to: Niccolò Persiani

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)